

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI PER IMPRESE E FAMIGLIE DANNEGGIATE DALLE ALLUVIONI DI OTTOBRE 2013

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 è stato dichiarato lo stato di emergenza per centottanta giorni in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana.

In attuazione della delibera, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2013 - Supplemento Ordinario n. 83, contenente disposizioni d'interesse per l'industria bancaria.

In ragione del grave disagio socio economico e sociale ai sensi e per gli effetti di cui all' art.1218 del codice civile, l'articolo 11 di tale Ordinanza prevede per i mutuatari, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato all'emergenza, **il diritto di richiedere alle banche la sospensione per otto mesi delle rate di mutui ipotecari, prestiti personali e finanziamenti chirografari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.**

EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il **14 febbraio 2014**.

Sarà possibile richiedere la sospensione per 8 (otto) mesi dell'addebito:

a) dell'intera rata

ovvero

b) della sola quota capitale

di cui all'operazione di finanziamento in essere con la nostra Banca.

L'adesione, in entrambe le opzioni, implica l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello della sospensione, con conseguente maggior onere per gli interessi totali a carico del mutuatario; le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l'opzione b), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui ipotecari, prestiti personali, finanziamenti chirografari intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato all'emergenza, elencati nell'allegato alla presente "Informativa".

I Clienti interessati possono chiedere all'Agenzia di riferimento la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere compilato in ogni parte il modulo di richiesta, disponibile presso le nostre Agenzie, scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale); tale modulo dovrà essere sottoscritto da ciascun intestatario del contratto.

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.

Le nostre Agenzie restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cortona, 9 gennaio 2014

BANCA POPOLARE DI CORTONA

DIREZIONE GENERALE



